

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R.

"Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R."

(B.U. 23 dicembre 2004, n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-14386 del 20 dicembre 2004
emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2004

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

Ugo Cavallera